



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Al Sindaco del Comune di
Ayas

Réf. n° - Prot. n. **5636**
V/ réf. – Vs. rif.

e, p.c., Alla Azienda USL Valle d'Aosta
S.C. Igiene e sanità pubblica

Aoste / Aosta **28 luglio 2021**

Al Capo Ufficio stampa

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ayas del 19 e 20 settembre 2021. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Si rammenta che, in occasione delle prossime consultazioni, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata, possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si sottolinea che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 10 agosto e lunedì 30 agosto 2021**.

.....
Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau électoral et services démographiques
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio elettorale e servizi demografici

Contatti/Contacts:
Fabrizio TREVES 0165 274910
Liliana BOTTANI 0165 274980

La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di votazione sia per l'eventuale turno di ballottaggio - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Il Sindaco verifica la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò.

Il Sindaco, per ogni turno di votazione, dovrà inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazione per ogni elettore di nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso Comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o all'annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che il Sindaco dovrà, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto a domicilio.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 104/1992, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente -